



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

l'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e procuratore speciale (procura speciale conferita con atto a ministero notaio rep. 7996, racc. n. 5460 del 19/06/2017, registrata telematicamente a Roma 4 il 21/06/2017 al n. 20397 serie 1T) Flavio Ronzi, nato a Roma il 16-12-1982, domiciliato per le funzioni presso la sede legale dell'Associazione (di seguito anche "CRI" o "Croce Rossa Italiana")

E

l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – A.N.D.O.S. nazionale – "organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS –", C.F. 03387070968, avente sede legale via Peschiera 1, 20154, Milano in persona del legale rappresentante Flori Degrassi, nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la sede legale (di seguito anche "A.N.D.O.S.")

(di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte")

VISTI

- il d.lgs. 178/12 recante le disposizioni relative alla "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183." e sue ss.mm.ii.;
- il Regio Decreto del 12.05.1942, n. 198, Regolamento per il Corpo delle Infermiere Volontarie;
- le leggi che subordinano l'attività, rispettivamente, di infermiere e fisioterapista al conseguimento della speciale abilitazione dello Stato Italiano;
- il vigente Statuto della CRI;
- il vigente Statuto della A.N.D.O.S.;
- i rispettivi Codici Etici;

PREMESSO CHE

- A. la CRI è un Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 D.lgs 28 settembre 2012, n. 178;
- B. il D.Lgs. n. 178/2012 all'art. 1 comma IV, lett. I) annovera, tra le attività di pubblico interesse svolte dalla CRI, quella di "promuovere e diffondere, nel rispetto della



A.N.D.O.S. onlus

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona";

- C. l'articolo 6.2 alle lettere b) e f) del vigente Statuto CRI individua tra le attività volte al raggiungimento degli Obiettivi Generali dell'Associazione, rispettivamente quella di tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze e quella di promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
- D. all'interno degli "Obiettivi strategici 2030" della CRI, è previsto l'Obiettivo di "Tutelare e promuovere l'educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone" che individua, fra i vari obiettivi specifici, quello di "estendere la portata e la sostenibilità delle sue attività di promozione della salute, individuando i metodi più efficaci per raggiungere un numero sempre più crescente di persone";
- E. L'associazione A.N.D.O.S. ha fra i suoi obiettivi principali quello di contribuire, con le proprie attività, alla comunicazione ed all'informazione sulle problematiche attinenti al cancro alla mammella, alla sua prevenzione e al miglioramento della qualità di vita dopo l'intervento;
- F. Le Parti, come sopra rappresentate, intendono collaborare – mediante l'impiego del Corpo delle II.VV. – nell'attività socio-sanitaria posta in essere dall'A.N.D.O.S., senza l'assunzione da parte della CRI di alcun onere economico;
- G. l'attuazione del presente protocollo di intesa avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema;
- H. Le Parti già in passato avevano instaurato un proficuo rapporto di collaborazione per le medesime attività;
- I. le Parti hanno manifestato il reciproco interesse a collaborare per i fini di cui sopra;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO DI STIPULARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1 Premesse

Le Premesse, che si intendono qui di seguito integralmente trascritte, costituiscono parti integranti ed essenziali della stessa.

Art. 2 Oggetto e finalità

Oggetto del presente protocollo è una collaborazione fra le Parti - mediante l'impiego del Corpo delle II.VV. – nelle attività socio-sanitarie posta in essere dall'A.N.D.O.S.
La CRI si impegna ad assicurare, per il tramite del Corpo delle II.VV., all'A.N.D.O.S. le attività di collaborazione, esclusivamente per attività socio-sanitarie, nelle forme e nei modi compatibili con le prestazioni esercitabili ex diploma da Infermiera Volontaria CRI conseguito ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 Modalità di realizzazione della collaborazione



A.N.D.O.S. onlus

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Le II.VV. impiegate per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo, dipendono:

1. dall'Ispettrice II.VV. territorialmente competente;
2. dal Presidente del Comitato A.N.D.O.S. territorialmente competente, tempestivamente comunicato all'Ispettrice II.VV. competente.

Le Ispettrici II.VV. territorialmente competenti devono fornire gli elenchi delle Sorelle impiegate per le attività oggetto del presente accordo e i rispettivi dati identificativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I Responsabili dei Comitati A.N.D.O.S. interessati devono fornire alle Ispettrici II.VV. competenti le attestazioni nominative dei servizi prestati da ciascuna II.VV.

Le attività di collaborazione fra le Parti si svolgeranno esclusivamente in strutture nella disponibilità dell'A.N.D.O.S. e saranno espletate con modalità e orari concordati fra le Parti.

Le predette attività saranno calendarizzate semestralmente.

Le attività di collaborazione verranno assicurate dalle II.VV. in forma gratuita.

Le II.VV., durante le attività prestate del presente accordo, sono coperte dall'assicurazione stipulata dalla CRI.

Art. 4 Obblighi dell'A.N.D.O.S.

L'A.N.D.O.S. si impegna a:

- fornire alle II.VV. la formazione in campo specifico sulla patologia della mammella e a fornire alle stesse la necessaria formazione teorico-pratica per il linfodrenaggio;
- mettere a corrente la CRI e il Corpo delle II.VV. di tutte le innovazioni scientifiche intervenute sul problema;
- discutere con le II.VV. impiegate nella collaborazione i casi trattati per valutarne gli esiti o le criticità;
- fornire le competenze mediche con le funzioni di supervisione, prescrizione del trattamento e controllo;
- rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo del logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al "Codice Etico" e "Linee Guida per le attività di informazione e mass media", che devono intendersi ivi integralmente richiamati e riportati;
- condividere con CRI la definizione di eventuali campagne di comunicazione aventi ad oggetto il presente accordo;
- non associare in alcun modo - anche indirettamente - a tale collaborazione messaggi, riferimenti annunci o notizie di natura politica o sindacale nel rispetto del Principio di Neutralità CRI;
- non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine di CRI;



A.N.D.O.S. onlus

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

- prendere atto di essere a conoscenza dell'autonoma soggettività giuridica dei Comitati CRI rispetto all'Associazione;
- riconoscere che CRI non potrà rispondere e/o essere ritenuta responsabile per eventuali atti posti in essere dai Comitati CRI in contrasto con le finalità del presente accordo;
- conoscere e rispettare i Principi Fondamentali della Croce Rossa.

Art. 5 Obblighi della CRI

La CRI si impegna a:

- promuovere in tutte le città in cui sia attivo un Comitato A.N.D.O.S. la collaborazione per effettuare la riabilitazione fisica;
- promuovere la partecipazione delle II.VV. ai corsi nazionali teorico-pratici sulla patologia mammaria e sul linfodrenaggio svolti annualmente dall'A.N.D.O.S.;
- definire iniziative congiunte sulla promozione della salute femminile;
- partecipare ad eventi organizzati dall'A.N.D.O.S. aventi ad oggetto il presente accordo;
- consentire all'A.N.D.O.S. l'utilizzo dell'emblema, del logotipo identificativo e dell'acronimo CRI esclusivamente per le attività in oggetto e per la sola durata del presente accordo all'interno di comunicazioni, pagine web, canali divulgativi e social media, nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Manuale di Comunicazione istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al Codice Etico e alle "Linee guida per le attività di informazione e mass media" che qui si intendono integralmente richiamati;
- astenersi da qualsiasi utilizzo del logo A.N.D.O.S. e degli aderenti all'iniziativa diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o claim;
- sospendere l'utilizzo di logo A.N.D.O.S. e degli aderenti all'iniziativa a far data dalla scadenza del presente accordo;
- condividere con l'A.N.D.O.S. la definizione di campagne di comunicazione aventi ad oggetto il presente accordo;
- non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine dell'A.N.D.O.S.

Art. 6 Impegni comuni

Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Accordo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

Le Parti si rendono inoltre sin d'ora disponibili a valutare lo sviluppo congiunto di attività, iniziative ed opportunità, non specificamente regolamentate dal presente Accordo che siano raggiungimento dei fini di cui al presente Accordo.



Art. 7 Riservatezza

Ai fini del presente Accordo, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo e natura che ciascuna delle Parti e le rispettive società controllanti e/o controllate, potranno ricevere per iscritto, oralmente o in una qualunque altra forma in relazione all'oggetto dell'Accordo, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino le Informazioni Riservate.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare senza il consenso scritto dell'altra Parte, alcuna Informazione relativa all'altra Parte, salvo che non sia diversamente richiesto dalla legge.

Le Parti saranno responsabili del mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari o soggetti terzi con cui abbiano rapporti professionali.

Ciascuna Parte in particolare dovrà:

- trattare tutte le Informazioni Riservate come segrete e confidenziali;
- comunicare ai propri Rappresentanti che hanno necessità di ricevere e trattare le Informazioni Riservate ai fini delle operazioni contemplate nel presente Accordo, di trattarle come Informazioni Riservate;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli previsti del presente Accordo;

Ai fini del presente Accordo, non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni ed i dati:

- attinenti all'esistenza, ma non al contenuto, del presente Accordo;
- che siano o diventino di pubblico dominio per cause diverse dall'inadempimento del presente Accordo;
- di cui ciascuna delle Parti possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
- la cui divulgazione sia legittimamente imposta a ciascuna delle Parti dalla legge o da provvedimenti di autorità competenti, purché la stessa Parte ne abbia dato tempestivo avviso all'altra Parte, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Gli obblighi di cui sopra rimarranno efficaci per un periodo pari a 2 anni successivi alla conclusione del presente Accordo.

Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall'altra Parte resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultima.

Le Parti, infine, convengono che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi a questa clausola di riservatezza è idoneo ad arrecare grave ed irreparabile pregiudizio; tale violazione comporterà inoltre la risoluzione del presente Accordo ex art. 1456 cc.

Ciascuna Parte si impegna a notificare immediatamente all'altra l'eventuale smarrimento di documenti contenenti le Informazioni Riservate.



A.N.D.O.S. onlus

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Per l'A.N.D.O.S. la titolarità del trattamento dei dati delle associate e delle persone che frequentano il Comitato è in capo al Presidente in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la CRI territorialmente competente, in virtù della peculiare attività svolta dalle Sorelle Volontarie, avrà il ruolo di responsabile del trattamento.

La CRI territorialmente competente con un atto separato da condividere con Il Presidente del Comitato locale dell'A.N.D.O.S. accetta di essere nominata, ai sensi dell'art.28 del Regolamento 679/2016, responsabile dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente accordo.

È fin d'ora convenuto che non costituiranno Informazioni Riservate i risultati della raccolta oggetto del presente Accordo, i quali potranno essere resi pubblici purché in forma aggregata, sempre nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo e utilizzati anche successivamente alla scadenza dello stesso.

Art. 8 Durata e recesso

Le Parti convengono che il presente Accordo avrà durata di anni sei (6), decorrenti dalla data di sottoscrizione senza che vi sia possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata r/r presso i recapiti delle sedi legali, con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 9 Sicurezza

Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività oggetto del presente accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

Art. 10 Risoluzione

Le Parti convengono che l'Accordo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento del danno, su semplice richiesta di ciascuna di esse in caso di inadempimento di una qualsiasi delle clausole del presente Accordo qui di seguito elencate: artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.



A.N.D.O.S. onlus

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Art. 11 – Disposizioni Generali

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 cc.

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.

Art. 12 – Legge applicabile, composizione delle controversie e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalle vigenti normative sostanziali e processuali italiane. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (sette) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Tribunale civile di Roma.

Il presente atto è redatto in 2 originali.

Roma li 06 FEB 2019

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Il rappresentante legale
Dott.ssa Flavia Degrossi

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV

Il Segretario Generale
Flavio Ronzi